



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE

IL RETTORE

- Vista la Legge del 09.05.1989, n. 168 e s.m. *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Vista la Legge del 30.12.2010, n. 240 e s.m. *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*;
- Visto il D.M. n. 1093 del 23.09.2021, *Requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori d'Ateneo*;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo;
- Vista la delibera del consiglio di IANUA, in data 04.11.2024;
- Richiamato il *Regolamento didattico e di organizzazione di IANUA – Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova*, emanato con D.R. n. 3186 del 21.07.2022;
- Richiamata la delibera del senato accademico di approvazione delle modifiche al *Regolamento generale e di organizzazione di IANUA - Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova* in data 17.12.2024, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 22.11.2024;
- Considerate le ragioni di urgenza legate alla necessità di rispettare la scadenza ministeriale (17.1.2025) relativa al caricamento all'interno della banca dati *SUA-Scuole* delle informazioni utili a verificare i requisiti di qualità dell'offerta formativa delle Scuole Superiori di Ateneo per l'anno a.a.2024/2025

DECRETA

Art. 1 - Sono emanati i testi del nuovo *Regolamento generale e didattico di IANUA - Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova* nella stesura di cui all'allegato A e della nuova Tabella 1 nella stesura di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo web per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino



Università di Genova

REGOLAMENTO DIDATTICO E DI ORGANIZZAZIONE DI IANUA SCUOLA SUPERIORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori
- Articolo 3 - Organi
- Articolo 4 - Il presidente
- Articolo 5 - Il consiglio
- Articolo 6 - I comitati di indirizzo
- Articolo 7 - Commissione di funzionamento
- Articolo 8 - Risorse, programmazione e gestione
- Articolo 9 – Attività formativa
- Articolo 10 – Corsi ordinari
- Articolo 11 – Accesso ai corsi ordinari
- Articolo 12 – Diplomi e attestati
- Articolo 13 - Altre attività e iniziative
- Articolo 14 - Valutazione dell'attività di IANUA
- Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento di IANUA – Scuola superiore dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "IANUA"), nel quadro e in osservanza della normativa nazionale, nonché dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. IANUA è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme applicabili.
3. IANUA ha sede presso l'Università degli studi di Genova (di seguito Università o Ateneo), negli spazi assegnati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori

1. Nel quadro dell'offerta formativa dell'Università è obiettivo specifico di IANUA favorire l'accrescimento delle competenze culturali, scientifiche e tecnologiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione, sostenere e promuovere la piena valorizzazione dei giovani studenti capaci e meritevoli. Ad essi IANUA offre, durante gli studi universitari, percorsi formativi paralleli, integrativi e complementari di alta qualificazione, anche in collaborazione e con il contributo di istituzioni, enti e imprese, al fine di potenziare le capacità personali e le competenze dei propri allievi, con un accrescimento culturale, scientifico, professionale improntato alla multidisciplinarietà e alla interdisciplinarietà della formazione, anche nella prospettiva del loro più efficace inserimento nel mondo del lavoro.
2. IANUA favorisce la collegialità dell'esperienza e dei percorsi formativi, anche organizzando eventi e occasioni di incontro per contribuire allo sviluppo di una rete sociale e professionale a beneficio dei propri allievi.
3. IANUA inoltre organizza e supporta specifiche iniziative di formazione parallele agli studi universitari o post-laurea su tematiche di rilevante interesse per il territorio di riferimento e nazionale e/o per le prospettive professionali degli allievi.
4. IANUA svolge le proprie attività in modo coordinato e integrato con la complessiva organizzazione universitaria. Si avvale inoltre della collaborazione del consorzio IANUA, costituito dall'Università, da enti pubblici territoriali, da imprese e associazioni di imprese.
5. Nella programmazione e attuazione delle proprie attività, IANUA si apre al confronto e alla cooperazione con il mondo esterno all'Ateneo e, in particolare, con il tessuto economico, culturale e istituzionale del territorio di riferimento. Può, a tal fine, stipulare convenzioni con soggetti ed enti che ne costituiscono espressione, anche finalizzate allo svolgimento di specifiche attività formative.
6. IANUA promuove la collaborazione istituzionale con le altre scuole superiori universitarie, anche tramite l'eventuale adesione a reti di scuole superiori costituite su indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.
7. IANUA valorizza e promuove la collaborazione con i propri ex allievi e riconosce la loro associazione.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi di IANUA:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio;
 - c) i comitati di indirizzo.

Articolo 4 - Il presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo stesso. Dura in carica tre anni e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.
2. La carica di presidente è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del comitato di indirizzo, nonché con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.
3. Il presidente rappresenta IANUA. Egli esercita funzioni di iniziativa, indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività di IANUA ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità.
4. Spetta al presidente:
 - a) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti;
 - b) convocare e presiedere il consiglio, predisporre l'ordine del giorno e attuarne le deliberazioni;
 - c) predisporre, coadiuvato dal responsabile amministrativo e dal vicepresidente, se nominato, e sottoporre all'approvazione del consiglio il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività, le relazioni periodiche;
 - d) svolgere i compiti previsti dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e) relazionare annualmente gli organi di governo sull'attività svolta e programmata;
 - f) compiere gli atti a lui delegati dal consiglio;
 - g) compiere, in caso di comprovata urgenza, atti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima successiva adunanza; gli atti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio;
 - h) formulare al consiglio proposte orientate al più efficace funzionamento di IANUA;
 - i) proporre al consiglio, sentiti i direttori di dipartimento, la nomina dei componenti e dei coordinatori dei comitati di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a);
 - j) proporre al consiglio la nomina di un vicepresidente, scelto fra i componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5 - Il consiglio

1. Il consiglio definisce le linee guida di sviluppo, assicura la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia dell'operato di IANUA e ne valuta i risultati conseguiti, secondo quanto previsto dall'articolo 14.
2. Il consiglio è formato da tredici componenti, di cui:
 - a) il presidente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
 - b) cinque professori di prima fascia nominati dal senato accademico, su proposta del rettore, in rappresentanza delle cinque scuole dell'Ateneo;
 - c) cinque membri nominati dal senato, su proposta del rettore, quali espressione del mondo istituzionale, industriale, economico, sociale e culturale, scelti nel novero dei soggetti designati da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di commercio di Genova, Camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, Confindustria Genova, Confindustria Liguria, ASCOM Confcommercio Genova, Confcommercio Liguria;
 - d) due allievi (uno del corso ordinario di I livello e cicli unici e uno del corso ordinario di II livello) individuati, al proprio interno, dagli allievi di IANUA.

3. Alle riunioni del consiglio partecipa il responsabile amministrativo di IANUA, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La carica di componente del consiglio è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del comitato di indirizzo.
5. La carica di rappresentante degli allievi nel consiglio di IANUA è incompatibile con la carica di rappresentante degli allievi nel comitato di indirizzo.
6. I componenti del consiglio durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi che durano in carica un biennio.
7. Spetta al consiglio:
 - a) elaborare documenti di indirizzo strategico o programmatico, relativi all'organizzazione didattica e all'attività di IANUA;
 - b) approvare l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione degli indirizzi formativi;
 - c) nominare, su proposta del presidente, i componenti e i coordinatori dei comitati di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a);
 - d) svolgere i compiti previsti dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvando, su proposta del presidente, i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi;
 - e) deliberare annualmente i bandi per il concorso di ammissione a IANUA;
 - f) approvare i programmi delle attività didattiche, nonché attribuire i relativi incarichi didattici d'intesa con i dipartimenti cui afferiscono i docenti;
 - g) valutare le attività svolte dagli indirizzi;
 - h) proporre ai competenti organi di Ateneo eventuali modifiche al presente regolamento;
 - i) adottare ogni altro atto di indirizzo strategico-programmatico funzionale all'attuazione degli obiettivi di IANUA che il presente regolamento non attribuisca ad altro organo.
8. Il consiglio trasmette annualmente agli organi di governo dell'Ateneo, entro il mese di ottobre, una relazione sulla attività svolta e sulla attività programmata.
9. Il consiglio è convocato dal presidente con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a uno in caso di comprovata urgenza. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad esclusione delle delibere relative alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) (limitatamente alla approvazione del *budget* economico e degli investimenti) e h) del comma 7, che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
10. Il consiglio può delegare al presidente il compimento di atti di propria competenza con esclusione delle materie di cui alle lettere a), b), c), d) (limitatamente alla approvazione del *budget* economico e degli investimenti), f) e h) del comma 7. Il presidente sottopone al consiglio gli atti che ha posto in essere in forza della delega per il successivo controllo.
11. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche per via telematica, in conformità alle disposizioni del regolamento generale.

Articolo 6 - I comitati di indirizzo

1. Ciascun indirizzo è gestito da un comitato formato da:
 - a) un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11, incluso il relativo coordinatore, nominati dal consiglio su proposta del presidente, di cui almeno il 50% approssimato all'unità superiore scelti tra i docenti di ruolo dell'Università e, per la quota restante, selezionati all'esterno dell'Ateneo fra persone dotate di apprezzabili competenze ed esperienze nei settori correlati alle materie dell'indirizzo. Il coordinatore è individuato dal consiglio su proposta del presidente tra i componenti docenti di ruolo del comitato.
 - b) da due rappresentanti degli allievi (uno del percorso di primo livello e uno del percorso di livello magistrale), individuati al proprio interno dagli allievi iscritti all'indirizzo.
2. La carica di componente del comitato di indirizzo è incompatibile con le cariche di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione e di componente del consiglio di IANUA.
3. La carica di rappresentate degli allievi nel comitato di indirizzo è incompatibile con la carica di rappresentante degli allievi nel consiglio di IANUA.
4. I componenti del comitato durano in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi che durano in carica un biennio.
5. Il comitato organizza le attività in cui si articola l'indirizzo nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio, elaborando e proponendo al consiglio stesso i programmi delle attività caratterizzanti e l'attribuzione degli incarichi didattici.
6. Il comitato è convocato e presieduto dal coordinatore con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a uno in caso di comprovata urgenza. Le adunanze sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti detratti gli assenti giustificati; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
7. La carica di coordinatore del comitato di indirizzo è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del consiglio di IANUA, nonché con il regime di impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il collocamento in congedo per motivi di studio e di ricerca.
8. Spetta al coordinatore del comitato di indirizzo:
 - a) convocare e presiedere il comitato, predisporre l'ordine del giorno e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) compiere gli atti a lui delegati dal comitato;
 - c) formulare al comitato proposte orientate al più efficace funzionamento dell'indirizzo;
 - d) compiere, in caso di comprovata urgenza, atti di competenza del comitato, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima successiva adunanza; gli atti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio;
 - e) proporre al comitato la nomina di un vicecoordinatore del comitato di indirizzo, scelto fra i componenti docenti di ruolo, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
9. Il comitato trasmette annualmente al consiglio, entro il mese di luglio, una relazione dell'attività svolta, indicando prospettive e problematiche, rischi e opportunità, punti di forza e di debolezza dell'indirizzo e una relazione sull'attività programmata.

10. Il comitato può delegare al coordinatore il compimento di atti di propria competenza, con l'esclusione della definizione dei programmi delle attività dell'indirizzo e dell'attribuzione degli incarichi didattici, di esclusiva pertinenza dell'organo collegiale.

11. Le riunioni del comitato si possono svolgere anche per via telematica, in conformità alle disposizioni del regolamento generale.

Articolo 7 - Commissione di funzionamento

1. Il consiglio può istituire ed avvalersi, per le attività organizzative e gestionali, di una commissione funzionamento di cui fanno parte:

- a) il presidente;
- b) i coordinatori dei comitati di indirizzo.

2. Alle riunioni della commissione funzionamento partecipa il responsabile amministrativo di IANUA, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

3. La commissione funzionamento, ove istituita, svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive.

4. Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni della commissione funzionamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per il consiglio.

Articolo 8 - Risorse, programmazione e gestione

1. Le risorse di IANUA sono costituite dal complesso dei contributi, trasferimenti, erogazioni, apporti o corrispettivi – in termini di finanza, di beni strumentali, di prestazioni di personale – disposti in suo favore dall'Ateneo, dal Ministero dell'Università e della ricerca (MUR), nonché da ogni altro soggetto o ente pubblico o privato.

2. Nel quadro dell'autonomia organizzativa e gestionale di IANUA, la destinazione da parte del consiglio delle risorse finanziarie alle diverse attività tiene conto dei risultati conseguiti, delle ricadute culturali e socioeconomiche degli indirizzi e di ogni altro criterio significativo dal punto di vista delle politiche formative dell'Ateneo.

3. L'esercizio, coincidente con l'anno solare, ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

4. I documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi sono deliberati contestualmente alle relazioni di cui all'art. 5, comma 8, e comunque entro i termini fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità o dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico-patrimoniale.

5. Per la gestione amministrativo-contabile, organizzativa e didattica, IANUA si avvale del personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Ateneo.

Articolo 9 - Attività formativa

1. Le attività formative di IANUA possono essere offerte in modalità:

a) parallela e integrativa, agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali, corsi di laurea magistrale, corsi di dottorato di ricerca;

b) post-laurea, attraverso corsi e programmi di formazione, corsi di perfezionamento e master di I e II livello, per coloro che siano già in possesso di un titolo di laurea o laurea magistrale, anche in collaborazione e con il contributo di istituzioni, enti e imprese.

2. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali, corsi di laurea magistrale, l'offerta formativa di IANUA è organizzata in corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e corsi ordinari di II livello; l'offerta formativa può inoltre consistere in corsi di formazione e perfezionamento contestuali agli studi universitari.
3. Per gli studenti dei corsi di dottorato, l'istituzione dei percorsi formativi integrativi di IANUA e l'organizzazione delle relative attività avvengono secondo modalità deliberate dal consiglio, in accordo al regolamento interno in materia di dottorato di ricerca e concordate con i colleghi dei docenti dei relativi corsi di dottorato.
4. L'istituzione e l'organizzazione dell'attività di formazione post-laurea (corsi di formazione, di perfezionamento e master di I e II livello) avvengono secondo modalità deliberate dal consiglio e in accordo ai rispettivi regolamenti dell'Università.

Articolo 10 – Corsi ordinari

1. Nel contesto dei corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali, corsi di laurea magistrale, IANUA si rivolge agli studenti meritevoli che, oltre ad aver mostrato di saper svolgere brillantemente il corso di studio universitario, intendano, in un percorso parallelo e complementare, confrontarsi con diverse metodologie di analisi, e aprirsi a trasversalità e integrazioni con settori e problematiche diverse rispetto a quanto affrontato durante il loro corso di studio. L'attività formativa di IANUA si articola nei seguenti indirizzi:
 - a) Scienze Biomediche;
 - b) Scienze e Tecnologie della Sostenibilità;
 - c) Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione;
 - d) Scienze Sociali;
 - e) Studi Umanistici e Patrimonio Culturale.
2. Nell'ambito di ogni indirizzo, IANUA prevede per i propri allievi:
 - a) corsi ordinari di I livello di durata triennale per gli studenti dei corsi di laurea;
 - b) corsi ordinari a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, quinquennale o sessennale;
 - c) corsi ordinari di II livello di durata biennale, per gli studenti dei corsi di laurea magistrale di durata biennale e per gli studenti iscritti agli ultimi due anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico che all'inizio del penultimo anno non siano iscritti a un corso ordinario a ciclo unico.

La durata dei corsi ordinari di I livello e cicli unici è ridotta di un anno nel caso di accesso diretto al secondo anno al percorso formativo, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

3. L'attività formativa dei corsi ordinari è svolta, su incarico di IANUA, da docenti dell'Ateneo e di altre istituzioni universitarie, da studiosi ed esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di riconosciuta professionalità del mondo sociale, culturale ed economico.
4. Gli allievi sono tenuti a frequentare con esito positivo l'attività didattica integrativa offerta nei Corsi IANUA in misura media annua di almeno 72 ore, corrispondenti a 12 crediti formativi universitari (nel seguito CFU), eccetto il primo anno dei Corsi di I livello e cicli unici in cui sono previste 48 ore di attività didattica corrispondenti a 8 CFU. Gli allievi sono inoltre tenuti a frequentare seminari obbligatori, per almeno 4 ore annue, corrispondenti a 0,5 CFU all'anno. Concorrono alle attività formative quelle svolte dall'allievo in altre sedi formative, ove espressamente autorizzate dal comitato di indirizzo.

5. L'offerta didattica comprende attività di base, comuni a tutti gli indirizzi, e attività caratterizzanti, specifiche per uno o più indirizzi, che consentano una opportuna diversificazione per ambiti disciplinari. I CFU conseguiti corrispondono per non meno di un terzo ad attività formative di base e per la quota restante ad attività caratterizzanti.

6. Per facilitare l'orientamento in ingresso degli studenti, ciascun corso di laurea, corso di laurea a ciclo unico, corso di laurea magistrale fa riferimento a un solo indirizzo di IANUA. Tuttavia, è consentita agli allievi ammessi ai corsi ordinari di IANUA l'iscrizione a un qualunque indirizzo offerto, seguendo la propria aspirazione ed inclinazione.

7. IANUA mette a disposizione degli Allievi dei corsi ordinari l'alloggio gratuito presso una o più residenze universitarie convenzionate. IANUA mette inoltre a loro disposizione la possibilità di usufruire del vitto gratuito presso tali residenze convenzionate, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 1093 del 21 settembre 2021.

Articolo 11 - Accesso ai corsi ordinari

1. L'accesso ai corsi ordinari è riservato agli studenti capaci e meritevoli dell'Ateneo. Sono da intendersi come meritevoli gli studenti in possesso dei requisiti dettagliati nella tabella allegata al presente regolamento. Tali requisiti possono essere modificati dal consiglio di IANUA.

2. L'accesso ai corsi ordinari di I livello e cicli unici avviene al primo anno per gli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale o sessennale. L'accesso ai Corsi ordinari di II livello avviene al primo anno per gli studenti di corsi di laurea magistrale, mentre avviene al quarto anno per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e al quinto anno per quelli di durata sessennale che non siano già iscritti a un corso ordinario a ciclo unico.

3. L'accesso ai corsi ordinari di I livello e a ciclo unico è inoltre consentito anche al secondo anno agli studenti dei corsi di laurea e agli studenti dei corsi di laurea a ciclo unico di durata quinquennale o sessennale. In questi casi gli studenti accedono direttamente al secondo anno del corso ordinario di I livello e a ciclo unico.

4. L'accesso ai Corsi ordinari di IANUA avviene mediante selezione pubblica basata su titoli e prove secondo modalità stabilite da un unico bando comune per tutti gli indirizzi.

5. Gli allievi iscritti ai corsi di laurea che completano con regolarità e profitto il corso ordinario di I livello di IANUA e che si iscrivano al primo anno di un corso di laurea magistrale presso l'Università possono presentare domanda di ammissione diretta e senza selezione pubblica al corso ordinario di II livello di IANUA.

6. Gli allievi iscritti a un indirizzo di cui sia stata deliberata la disattivazione conservano il diritto di concludere il proprio percorso formativo; in alternativa, possono optare, nel rispetto delle modalità stabilite dal consiglio, per altro indirizzo attivo.

Articolo 12 – Diplomi e attestati

1. Agli allievi che abbiano completato con positiva valutazione un corso ordinario di I livello e a ciclo unico o di II livello, sulla base dei criteri e delle modalità approvati dal consiglio, IANUA rilascia, su

proposta dei comitati di indirizzo, il corrispondente diploma di licenza di scuola superiore. Sono da intendersi candidati alla valutazione gli allievi in possesso dei requisiti di profitto riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Per il completamento del corso ordinario a ciclo unico o del corso ordinario di II livello, limitatamente agli allievi che abbiano già conseguito il diploma di corso ordinario di I livello, è previsto il superamento di una prova finale che consiste nella preparazione e discussione di un elaborato e che consente il riconoscimento di ulteriori 2 CFU. Il superamento di tale prova costituisce requisito necessario per il rilascio dello specifico diploma di cui al comma 1.

3. Previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diploma di corso ordinario a ciclo unico e il diploma di corso ordinario di II livello (limitatamente agli allievi che abbiano già conseguito il diploma di corso ordinario di I livello) potrà essere equiparato a un master di II livello, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 1093 del 21 settembre 2021.

4. Agli allievi che abbiano frequentato attività didattica integrativa di I livello e/o di II livello senza conseguire il diploma, IANUA rilascia un'attestazione che contiene l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti.

5. Agli allievi dei corsi di formazione e perfezionamento, che abbiano completato il corso con esito positivo, IANUA rilascia un'attestazione con l'indicazione dei CFU conseguiti.

6. All'esito del positivo completamento di un corso di master di IANUA, la scuola superiore rilascia diploma di master universitario nel rispetto dei requisiti e in accordo al regolamento interno in materia di master universitari.

Articolo 13 - Altre attività e iniziative

1. Nell'ambito del perseguimento dei propri fini IANUA può, in aggiunta alla funzione primaria di cui all'art. 2, svolgere attività, fra l'altro, in materia di:

- a) interazione con il mercato del lavoro, nonché formazione permanente e riqualificazione professionale di alto profilo, anche con l'organizzazione di seminari e *workshop* tematici, frequentazione di altre Università e centri di ricerca, organizzazione di stage e tirocini presso istituzioni e aziende;
- b) definizione di nuove figure professionali e di orientamenti innovativi nei campi del sapere scientifico–tecnologico e umanistico, mediante appropriate analisi delle più rilevanti tendenze di sviluppo economico, sociale e culturale;
- c) interazione con le più significative linee di ricerca coltivate nell'ambito dell'Ateneo, avendo particolare riguardo ai settori innovativi e di eccellenza;

Articolo 14 - Valutazione dell'attività di IANUA

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi di governo e del nucleo di valutazione in materia di controllo strategico, annualmente il consiglio di IANUA valuta l'attività svolta. Ogni tre anni e comunque prima dello scadere del mandato del presidente, il consiglio redige un rapporto di valutazione sull'operato di IANUA, che ne rappresenti e motivi l'attrattività nei confronti degli studenti, la qualità della offerta formativa erogata, l'efficacia delle iniziative svolte, le ricadute per l'Ateneo anche in termini di attività di terza missione.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è applicabile ai corsi ordinari di I livello e a ciclo unico a partire dall'a.a. 2024/2025 e ai corsi ordinari di II livello a partire dall'a.a. 2027/2028, per consentire agli allievi che hanno intrapreso nell'a.a. 2023/2024 un percorso integrato, come definito nel regolamento emanato con D.R. n.3186 del 21.07.2022, di completarlo secondo quanto previsto dal regolamento stesso.
2. Ai percorsi formativi avviati precedentemente all'a.a. 2024/2025 si applica il regolamento emanato con D.R. n. 3186 del 21.07.2022 fino alla conclusione degli stessi.
3. Il presente regolamento è altresì applicabile a tutti gli altri corsi diversi da quelli ordinari avviati dall'a.a. 2024/2025.
4. L'allegato 1, contenente la tabella relativa ai requisiti di profitto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento didattico e di organizzazione di IANUA - Scuola superiore dell'Università degli studi di Genova emanato con D.R. n. 3186 del 21.07.2022, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2.

Allegato B

Corsi ordinari di I Livello e a ciclo unico					
CORSI DI STUDI (C.S.) UNIGE CHE CONSENTONO L'ACCESSO	INGRESSO IN IANUA (ANNO DI ISCRIZIONE NEL C.S. UNIGE)	REQUISITI AMMISSIONE	REQUISITI PROFITTO PER AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI	REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO ORDINARIO CON POSITIVA VALUTAZIONE	CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI LICENZA E PROSEGUIMENTO
CORSI DI LAUREA DURATA TRIENNALE	1°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 3 anni)	voto maturità 80/100	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Media di ammissione all'esame di laurea: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30	- Diploma di licenza di I livello dopo il conseguimento del titolo di laurea - Proseguimento nel corso ordinario IANUA di II livello con ammissione senza concorso
	2°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 2 anni)	- Media esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 70% dei CFU del 1° anno	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Conseguimento del titolo di laurea entro marzo successivo alla fine dell'a.a. di iscrizione al 3° anno del C.S. UniGe	
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DURATA 5 ANNI	1°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 5 anni)	voto maturità 80/100	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Media di ammissione all'esame di laurea: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30	- Diploma di licenza di corso ordinario a ciclo unico dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale
	2°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 4 anni)	- Media esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 70% dei CFU del 1° anno	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Conseguimento del titolo di laurea entro marzo successivo alla fine dell'a.a. di iscrizione al 5° anno del C.S. UniGe	
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DURATA 6 ANNI	1°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 6 anni)	voto maturità 80/100	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Media di ammissione all'esame di laurea: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30	- Diploma di licenza di corso ordinario a ciclo unico dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale
	2°ANNO (durata Corso ordinario IANUA: 5 anni)	- Media esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 70% dei CFU del 1° anno	- Media degli esami: 27/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Conseguimento del titolo di laurea entro marzo successivo alla fine dell'a.a. di iscrizione al 6° anno del C.S. UniGe	
Corsi ordinari di II Livello					
CORSI DI STUDI (C.S.) UNIGE CHE CONSENTONO L'ACCESSO	INGRESSO IN IANUA (ANNO DI ISCRIZIONE NEL C.S. UNIGE)	REQUISITI AMMISSIONE	REQUISITI PROFITTO PER AMMISSIONE AL 2° ANNO DEL CORSO ORDINARIO	REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO ORDINARIO CON POSITIVA VALUTAZIONE	CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SUPERIORE
LAUREA MAGISTRALE DURATA BIENNALE	1° ANNO LAUREA MAGISTRALE (durata Corso ordinario IANUA: 2 anni)	- Media di ammissione all'esame di laurea (triennale): 27/30 - Conseguimento del titolo di laurea (triennale) entro la data ultima che consente l'iscrizione al 1° anno della laurea magistrale	- Media degli esami del I anno del corso di laurea magistrale: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU del 1° anno	- Media di ammissione all'esame di laurea magistrale: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30	- Diploma di licenza di II livello dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DURATA 5 ANNI	4° ANNO LAUREA MAGISTRALE (durata Corso ordinario IANUA: 2 anni)	- Media esami dei primi 3 anni: 27/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU dei primi 3 anni	- Media esami del 4° anno: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Media esami del 4° e 5° anno: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Conseguimento del titolo di laurea magistrale entro marzo successivo alla fine dell'a.a. di iscrizione al 5° anno	- Diploma di licenza di II livello dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DURATA 6 ANNI	5° ANNO LAUREA MAGISTRALE (durata Corso ordinario IANUA: Corso ordinario 2 anni)	- Media esami dei primi 4 anni: 27/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU dei primi 4 anni	- Media esami del 5° anno: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Esami superati almeno per 80% dei CFU degli anni precedenti	- Media esami del 5° e 6° anno: 28/30 - Voto minimo esami: 24/30 - Conseguimento del titolo di laurea magistrale entro marzo successivo alla fine dell'a.a. di iscrizione al 6° anno	- Diploma di licenza di II livello dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale